

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1291/68 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1968

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 846/68 <sup>(2)</sup> e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 846/68, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1968.

*Per la Commissione*

A. USAI

*Direttore*

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 152 del 1° 7. 1968, pag. 7.

## ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	<i>(u.c. per 100 kg.)</i> Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio B. non denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio	20,66 18,29 <sup>(1)</sup>  20,66 18,29 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.